

## ALLEGATO A

### INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.
2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
  - a) nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
  - b) nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva Valenza interna;
  - c) nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;
  - d) per le designazioni in società quotate in borsa nonché, qualora ricorrano motivate ragioni d'urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica.

#### Art. 2

##### Requisiti oggettivi

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. I rappresentanti del Comune:
  - a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconfirabilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
  - b) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative all'assunzione dell'incarico;
  - c) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
  - d) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
  - e) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.
3. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità;
4. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per *tre* soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.
  - f) *non costituisce causa di incompatibilità la notifica di avviso da parte della Magistratura fino alla sentenza di condanna di primo grado*.

#### Art. 3

##### Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato.

Art. 4  
Pari opportunità

1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità.

Art. 5  
Pubblicità delle  
nomine

1. Il Sindaco comunica alla Presidenza del Consiglio Comunale, per il successivo inoltro ai consiglieri, l'elenco delle nomine da effettuarsi.
2. Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un periodo di giorni 15. In caso di nomina urgente, il termine di pubblicazione è ridotto a sette giorni.
3. L'avviso contiene il termine perentorio per proporre la candidatura.
4. In caso di sopravvenuta necessità di procedere a nuove nomine in corso d'anno, il Sindaco provvede tramite specifico avviso a darne immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio che procede ai sensi di quanto indicato al primo punto.

## Art. 6 Candidature

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da:
  - a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
  - b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;
  - c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.
4. Non saranno accolte le candidature che:
  - a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
  - b. non siano state regolarmente sottoscritte.

## Art. 7 Esame delle candidature

1. Il Sindaco, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, trasmette le stesse, unitamente ai curricula dei candidati e all'indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente ciclo amministrativo, in forma digitale, ai Capigruppo consiliari, all'apposita commissione consiliare e all'Ufficio AA.GG.
2. Ogni Capogruppo e ogni consigliere componente della Commissione competente, entro 7 giorni successivi al ricevimento delle candidature, ha facoltà di formulare osservazioni sulla base di richiesta motivata in merito alle candidature stesse. La Conferenza dei Capigruppo e/o Commissione, tenuto conto dell'istruttoria dell'Ufficio AA.GG. circa la verifica dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica indicate nell'art. 2, comma 2 e valutate le osservazioni formulate dai consiglieri, rimette le candidature al Sindaco.

## Art. 8 Nomina o designazione da parte del Sindaco

1. Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con proprio decreto, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.
2. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, in conformità alle disposizioni di legge sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

## Art. 9 Nomina o designazione da parte del Consiglio Comunale

1. La conferenza dei Capigruppo trasmette le proposte di nomina alla Presidenza del Consiglio almeno 7 giorni prima della data in cui si dovrà procedere alla nomina, allegando i relativi curricula. L'approvazione delle nomine e delle designazioni avviene a scrutinio segreto. Quando la Legge, lo Statuto e il Regolamento prescrivano la rappresentanza delle minoranze consiliari, la votazione avviene per voto limitato.

## Art. 10 Condizione di efficacia

1. I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2, c. 2. Detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.
2. La dichiarazione è ripetuta annualmente.

## Art. 11 Doveri inerenti l'esercizio della carica

1. Nell'espletamento della carica, coloro che sono stati nominati o designati sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive del Sindaco. Sono, altresì, tenuti ad assicurare la corretta rappresentanza del Comune di Massafra ed a conformare il proprio

comportamento alle norme di legge, alle Linee Programmatiche e ai provvedimenti comunali relativi all'Ente di esercizio della carica stessa.

2. Entro un mese dalla nomina o designazione, i rappresentanti nominati o designati in Enti nei quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento sono tenuti a far pervenire al Comune una dichiarazione relativa alla determinazione del compenso e all'eventuale incarico assunto.
3. I rappresentanti del Comune nell'Organo amministrativo di ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
  - a) trasmettere tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e di quella straordinaria;
  - b) riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.

Art. 12;

Revoc  
a

1. Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:
  - a) perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
  - b) incompatibilità sopravvenuta;
  - c) gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
  - d) gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
  - e) venir meno del rapporto fiduciario.
2. Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data di notifica e va comunicato al Consigli o Comunale nella prima seduta utile.